



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CORALE LIRICA AMBROSIANA"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CORALE LIRICA AMBROSIANA APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Milano, viale E. Forlanini 50/7 – 20138 Milano (MI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 – Scopo e attività istituzionali

L'Associazione che nasce per diffondere la cultura e la conoscenza della musica lirica, sinfonica e popolare e per sensibilizzare alla musica un vasto pubblico, persegue, senza scopo di lucro, così finalità di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto riportato all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore – alla lettera i).

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi: (cfr. art. 5 CTS):

1. Istruzione e formazione in campo artistico musicale;
2. Gestione dell'attività corale degli associati nel tempo libero, promuovendo così la competenza musicale degli amatori nonché la loro socializzazione tramite la musica;
3. Promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica classica ed alla musica di tradizione popolare (es. musica sacra, canti tradizionali natalizi, ecc.);
4. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

5. Inoltre tutte le attività associative sono finalizzate a diffondere la cultura e a sensibilizzare alla musica un vasto pubblico.

Può esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività (cfr. art. 6 CTS)

- a) Allestire concerti lirici e sinfonici, allestire opere liriche;
- b) Organizzare momenti di formazione musicale e vocale;
- c) Promuovere e sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'Associazione, sia in Italia che all'estero; mediante la partecipazione come socio, per esempio in Associazioni o Fondazioni sempre del Terzo Settore;
- d) Collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi a qualsiasi titolo;
- e) Promuovere e sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni e spettacoli, che siano finalizzati alla sensibilizzazione verso la musica lirica, sinfonica della tradizione italiana ed internazionale;
- f) Curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre ai soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4 - Associati

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al raggiungimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

- a) Sono associati i fondatori dell'Associazione;
- b) Sono associati ordinari coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte, con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) Sono associati onorari coloro i cui meriti sono stati riconosciuti dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) Possono essere associate anche altre associazioni, a condizione che questi soggetti appartengano a tipologie tassativamente individuate (altri ETS o enti non lucrativi) e a condizione che il numero di tali soggetti non sia superiore al 50% delle APS associate-

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c 1 CTS.

Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Possono quindi diventare associati le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Per i minori, il diritto di voto è quindi garantito a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati vantano i medesimi diritti, in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali e della vita associativa.



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Ammissione ed esclusione degli associati

- a) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità;
- b) All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati;
- c) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - Dimissioni volontarie;
 - Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - Mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - Persistente violazione degli obblighi dello Statuto o del Regolamento;
 - Decesso.
- d) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- e) Entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti di non ammissione o di esclusione è esperibile il ricorso all'Assemblea, appositamente convocata. I provvedimenti di non ammissione o di esclusione resteranno in tal caso sospesi fino alla delibera assembleare. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

- a) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione;
- b) Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea ordinaria;
- c) Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente; deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento;
- d) Gli associati hanno il diritto di:
 - Partecipare e votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
 - Prendere visione dei verbali degli organi dell'Associazione, facendo apposita richiesta;
 - Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - Dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- e) Gli associati sono obbligati a:
 - Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

Associazione;

- Osservare il regolamento interno approvato dall'Assemblea;
 - Versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - Svolgere le attività preventivamente concordate;
 - Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- f) Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo i parametri validi per tutti gli associati, stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo;
- g) La condizione di associato non è compatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo di riserva costituito con eventuali avanzi di esercizio

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento degli associati;
- Proventi derivati dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi;
- Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 3 – Volontari

- 1) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.



Art. 8 – Organi dell’Associazione

Gli organi istituzionali dell’Associazione sono:

- 1L’Assemblea;
- 2L’organo amministrativo o Consiglio Direttivo;
- 3Il Presidente;

E’ organismo di garanzia e controllo:

- 4) Il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 9 – Assemblea

- 1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto;
- 2) Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega;
- 3) L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
 - . avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa;
- 5) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima;
- 4) L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo;
- 5) Deve inoltre essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno 15 soci;
- 6) Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione;
- 7) L’assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto, per la delibera del trasferimento della sede legale o per lo scioglimento dell’associazione ed è validamente costituita quando sono presenti i due terzi dei soci. L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti. E’ ordinaria in tutti gli altri casi;
- 8) L’assemblea ordinaria è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, se sono presenti la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto (50%+1). L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice;
- 9) Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) Determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere: da un minimo di 5 a un massimo di 9 consiglieri, costituenti il Consiglio Direttivo;
 - b) Elezione del Consiglio Direttivo;
 - c) Elezione e sostituzione di eventuali membri dimissionari del Consiglio Direttivo;



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

- d) Elezione del Collegio dei sindaci revisori;
 - e) Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - f) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
 - g) Approvazione del Regolamento interno dell'Associazione;
 - h) Approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - i) Ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - j) J) approvazione dell'importo della quota sociale annuale di adesione, su proposta del Consiglio direttivo;
 - k) Ratifica delle ammissioni e delle esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio direttivo;
 - l) Approvazione del programma annuale dell'associazione:
- 10) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
- 11) L'assemblea può nominare, ove necessario, un collegio di probiviri costituito da tre membri per dirimere le eventuali controversie tra associati e verso gli organi dell'Associazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 consiglieri, secondo il numero stabilito dall'Assemblea;
- 2) Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti;
- 3) Il consigliere decade dalla carica qualora sia assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive;
- 4) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti: Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. Quest'ultimo può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera e con altro mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mail o mezzo elettronico anche il giorno stesso della riunione.
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
- 7) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con facoltà di parere consultivo e non vincolante, ovvero senza diritto di voto;



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

- 8) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti; in caso manchi o sia viziata la convocazione ufficiale oppure vi sia assoluta urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la totalità dei Consiglieri;
- 9) Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 10) Compete al Consiglio direttivo:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché attuare le delibere dell'Assemblea;
 - b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (redazione della proposta dei Regolamenti);
 - c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'anno (per quest'Associazione entro la fine di ottobre, essendo l'esercizio dal 1.o luglio al 30 giugno dell'anno successivo);
 - d) Determinare il programma dei lavori in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare in merito all'esclusione degli stessi;
 - f) Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza,
 - g) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - h) Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con facoltà consultive;
- 11) Il Consiglio direttivo può delegare per un periodo limitato o per uno specifico progetto l'ordinaria amministrazione al Presidente;
- 12) E' facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
- 13) Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Direttivo. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare ed eleggere i componenti del Consiglio decaduti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- 14) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo originario, l'intero Consiglio decade. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

Art. 11 – Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, a maggioranza di voti. Essi sono sostituibili in qualunque momento dal Consiglio Direttivo stesso.

Il presidente – e in sua assenza o impedimento – il Vice Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nel caso in cui non sia nominato un sostituto;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera;
- g) di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova in caso di assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 – Collegio dei sindaci revisori

- 1) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge, verrà nominato il collegio dei Sindaci revisori, composto da un minimo di uno a un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione;
- 2) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità;
- 3) Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

- 4) Il collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.
- 5) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, che sarà conservato nel libro verbali del Collegio e che rimane a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art. 13 – Bilancio

- 1) L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 30 giugno di ogni anno;
- 2) Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di ottobre. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei sindaci Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea;
- 3) Per tutte le questioni relative alla contabilità delle attività commerciali svolte dall'Associazione si fa riferimento al dispositivo dell'art. 86 (CTS) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 4) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 - Norme di scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dai RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.



CORALE LIRICA AMBROSIANA APS

C.F. 0652254159

Art. 15 – Regolamento, controversie e pubblicizzazione dello Statuto

- 1) Il regolamento interno viene redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea sia in prima stesura, sia a seguito di eventuali variazioni o modifiche;
- 2) Il regolamento interno non può contenere norme in contrasto con lo statuto e con la normativa vigente,
- 3) Tutti gli associati e il personale che partecipa alle attività dell'Associazione sono tenuti all'osservanza del regolamento interno;
- 4) La mancata osservanza delle norme in esso contenute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, previste dal Regolamento stesso, comporta la decadenza dalla qualifica di associato e/o l'impossibilità di partecipazione alle attività dell'Associazione;
- 5) Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi, potranno essere sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei probiviri da nominarsi, se necessario, dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile;
- 6) Copie del presente Statuto e del Regolamento interno predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, saranno affisse nell'Albo Avvisi, esposto nella sede sociale e rese disponibili con altro mezzo di comunicazione multimediale. Gli associati possono richiederne copia personale.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle loro eventuali modificazioni.

Milano, 24 maggio 2023

Corale Lirica Ambrosiana

Associazione di Promozione Sociale – Via Forlanini, 50/7 – 20138 MILANO -C.F. 06522540159

Telefoni: 349-7750330 – 392-5965385 – Email: info@coralelirica.it

sito web: www.coralelirica.it